

## **APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE**

## Libro V - Del lavoro Titolo I - Della disciplina delle attività professionali

## Art. 2065 Efficacia (Abrogato)

[Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi .]

www.lexscripta.it